



COMUNE DI MOLVENO

PROVINCIA DI TRENTO

P.zza Marconi, n° 1 – C.A.P. 38018
Tel. 0461/586936 – Fax 0461/586968
P.I. 00149120222

Prot. n. 2817

Molveno, 13 luglio 2007

ORDINANZA 20/2007

OGGETTO: MISURE A TUTELA DELLA VIABILITA' STRADALE NELLA ZONA LIDO DEL CENTRO ABITATO DI MOLVENO.

Regolamentazione ex artt. 5, 6, 7 del D.Lgs.285/1992 ed apposizione relativa segnaletica prevista dallo stesso D.Lgs. e dal D.P.R. 495/1992.

IL SINDACO

PREMESSO che durante il periodo estivo ed in alcune giornate in particolare, vista l'elevata presenza di turisti, si rende necessario individuare ulteriori aree destinate alla sosta dei veicoli in considerazione che le relative aree destinate a parcheggio risultano sature;

CONSIDERATO che la mancata individuazione di precise aree da destinare a parcheggio causerebbe una forte congestione al traffico veicolare sia nelle vie dell'abitato di Molveno sia sulla Strada Statale 421;

CONSIDERATO che un blocco della circolazione provocherebbe, vista l'elevata presenza di turisti, dei forti ritardi per raggiungere la zona da parte dei mezzi di primo soccorso con possibili conseguenze per coloro che necessitano di una veloce assistenza da parte di personale specializzato;

ATTESO che non vi è la possibilità di far sostare le autovetture all'esterno dell'abitato di Molveno;

RITENUTO di dover garantire la tutela della pubblica incolumità nelle giornate di maggior afflusso turistico;

CONSIDERATO che l'individuazione di aree adibite a parcheggio garantiscono la massima sicurezza nonché un servizio ai frequentatori della nostra località turistica;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e le disposizioni integrative dello stesso, D.L.vo 10 settembre 1993, n.360;

VISTO il Regolamento d'esecuzione e d'attuazione del Nuovo Codice della Strada, D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 e s.m.;

ORDINA

di individuare, **dalla data odierna al 09.09.2007**, l'area interclusa fra il parcheggio Ischia e l'area sosta Camper e l'area interclusa fra la piazzola di atterraggio dell'elisoccorso e la località S. Antonio, destinandola a parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento della somma oraria di **Euro 1,00**.

La somma dovrà essere riscossa mediante il dispositivo di controllo (parcometro) installato presso il parcheggio Ischia. La relativa ricevuta di pagamento andrà esposta, in modo ben visibile dall'esterno, nella parte anteriore del veicolo.

La sosta in tali aree è consentita esclusivamente alle autovetture e l'ingresso sarà concesso esclusivamente, da appositi addetti, qualora le già previste aree a parcheggio risulteranno sature.

All'ingresso dell'area andrà esposta la relativa segnaletica prevista dal Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

Gli addetti ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 285/1992 sono incaricati di assicurare il rispetto delle norme previste nella presente ordinanza;

Avverso la presente ordinanza, entro sessanta giorni, è esperibile ricorso innanzi al T.A.R. di Trento od al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti secondo le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. 495/1992;

I trasgressori sono passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia (D.Lgs.n.285/92, Nuovo Codice della strada e relativo Regolamento di attuazione).

La presente ordinanza sarà trasmessa a:

- Corpo Polizia Locale "S.A Rotaliana Paganella"
- Pubblicazione all'Albo Comunale
- Stazione Carabinieri Andalo
- Cantiere comunale

IL SINDACO
Nicolussi geom.Paolo
